

Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi

Prot. N. 2664
Raccomandata A.R.

25 MAR. 2002

111.01.047.2080 1

GLORIA GIOVANNI
VIA L. DA VINCI 2 F 7
72100 BRINDISI

304880

Oggetto : **Legge Regionale n. 54 del 20/12/84 – art. 23.**
Legge Regionale n. 3 del 24/01/96 - Stipula contratto di locazione.

Si porta a conoscenza della S.V. che il Comune di **BRINDISI** con delibera n. **280** del **23/04/1996** esecutiva ai sensi di legge ha comunicato a questo Istituto di aver provveduto nei confronti della S.V. alla regolarizzazione del rapporto locativo dell'alloggio sito in **VIA L. DA VINCI 2 F 7**, atteso che il suddetto alloggio risulta essere occupato dalla S.V. sin dal **04/07/1989**

Pertanto, al fine di provvedere alla stipula del relativo contratto di locazione, si comunica che la S.V. dovrà versare a questo Istituto, a mezzo dell'allegato bollettino di C/C postale la somma di €. **4.683,66**, comprensiva degli oneri di seguito indicati :

• Deposito a garanzia degli obblighi contrattuali	€.	285,42
1) Mensilità di fitto oggettivo	€.	142,71
2) 'Importo dovuto per canoni arretrati (04/07/1989 - 31/12/2001)	€	4.255,53
Totale (S.E. & O.)	€.	4.683,66

Si precisa che dall'importo dovuto così come quantificato al punto 3) della presente, saranno detratti tutti i versamenti effettuati dagli aventi diritto, esibendo le ricevute di versamento presso gli uffici dell'Ente.

Si comunica altresì che, decorsi 10 giorni dalla data di ricezione della presente, gli importi dovuti saranno gravati degli interessi di mora.

Detto contratto, in esecuzione del disposto di cui all'art. 21 della legge 27/12/97, n. 449 (legge finanziaria 1998) sarà soggetto a registrazione presso l'Ufficio del Registro di Brindisi.

La tassa di registrazione, stabilita nella misura del 2% dell'ammontare del canone annuo, con un minimo di €. 52,00 per i contratti di importo inferiore o pari a €. 2.582,00 cede per metà a carico di questo Istituto, in quanto proprietario dell'alloggio e per metà a carico della S.V. in quanto assegnatario in locazione.

La tassa di registrazione del contratto di locazione, nella misura di legge dovrà essere pagata dalla S.V. La quota del 50% di detta tassa, cadente a carico di questo IACP e corrisposta dalla S.V., verrà compensata con i canoni di locazione dovuti a decorrere dal mese successivo al primo.

Si invita, quindi, la S.V. a presentarsi, con cortese sollecitudine, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della presente, presso questo Istituto, unitamente al proprio coniuge, munito di documento di riconoscimento e codice fiscale, delle ricevute di versamento, nonché di n. 12 marche da bollo da €. 10,33 da apporre sul contratto medesimo.

Gli Uffici dello IACP sono aperti al pubblico nei seguenti giorni : martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

Il Commissario Straordinario
(Rag. Antonio Panettella)

111 01 047 2080 1 GLORIA GIOVANNI

VIA L. DA VINCI
72100 BRINDISI

2 F 7

COMPETENZE DOVUTE - ANNO 2001		IMPORTO
50% TASSA REGISTR.NE CONTRATTO	1 X	9.681
Fitto Mensile	12 X	81.296
Totale		985.233

RIEPILOGO VERSAMENTI EFFETTUATI IN C/COMPETENZA - ANNO 2001								
Numero Boll.	MESE	DATA VALUTA	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO VERSATO	SALDO PROGRESSIVO	Giorni	% tasso (TUR)	Interessi di MORA
411		26/02/01		81.296	81.296		0,00	
	Gen	05/03/01	81.296		0		0,00	
	Feb	05/03/01	81.296		-81.296	15	4,75	161
548		20/03/01		31.296	-50.000	16	4,75	106
	Mar	05/04/01	81.296		-131.296	30	4,75	520
	Apr	05/05/01	81.296		-212.592	9	4,75	252
		15/05/01			-212.592	11	4,50	292
883		26/05/01		81.296	-131.296	10	4,50	164
	Mag	05/06/01	81.296		-212.592	30	4,50	797
	Giu	05/07/01	81.296		-293.888	31	4,50	1.139
	Lug	05/08/01	81.296		-375.184	3	4,50	141
98		08/08/01		81.296	-293.888	27	4,50	992
	Ago	05/09/01	81.296		-375.184	1	4,25	44
98		05/09/01			-293.888		4,25	
241		06/09/01		81.296	-293.888	12	4,25	416
241		19/09/01			-293.888	16	3,75	490
	Set	05/10/01	81.296		-375.184	31	3,75	1.212
	Ott	05/11/01	81.296		-456.480	3	3,75	143
		09/11/01			-456.480	26	3,25	1.071
	Nov	05/12/01	81.296		-537.776	31	3,25	1.505
	Dic	05/01/02	81.296		-619.072		0,00	

TASSA DI REGISTRAZIONE ANNO 2001		
Numero	DATA	IMPORTO VERSATO
410	26/02/2001	10.000
TOTALE COMPETENZE DOVUTE - ANNO 2001		985.233
VERSAMENTI EFFETTUATI IN C/COMPETENZA - ANNO 2001		366.480
TOTALE DEBITO IN CONTO COMPETENZA - ANNO 2001		618.753
INTERESSI DI MORA - ANNO 2001		9.445

RIEPILOGO VERSAMENTI EFFETTUATI IN C/RESIDUI - ANNO 2001								
Numero Bollettino	DATA VALUTA	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO VERSATO	SALDO PROGRESSIVO	Giorni	% tasso (TUR)	Interessi di MORA	
Residuo 1999	01/01/01	2.729.796		-2.729.796	4	4,75	1.441	
710	05/01/01		81.296	-2.648.500		0,00		
VERSAMENTI EFFETTUATI IN C/RESIDUI - ANNO 2001								81.296
Interessi su Residuo 99/00 - Periodo 1/1 - 31/12/01								1.441

Sanatoria Del 23/04/1996 N. 280		In locazione dal 01/05/1996
Legale: FINA GIUSEPPE		

RIEPILOGO RESIDUI ANNI PRECEDENTI	DEBITO	CREDITO
Residuo 1995	1.664.327	
Residuo 1996	1.704.688	
MORA 1997 6,15%	66.665	
Residuo 1997	1.083.985	
MORA 1998 4,40%	122.926	
Residuo 1998	2.793.792	
VERSAMENTI 98 C/RESIDUI		1.083.985
MORA 1999	30.541	
Residuo 1999	2.800.020	
Interessi su Residuo 1999 - Periodo 1/1 - 31/12/00	103.572	
VERSAMENTI 99 C/RESIDUI		1.629.712
MORA 2000	4.255	
SPESE POSTALI 2000	5.800	
Residuo 2000	162.592	
Interessi su Residui 1999-2000 - Periodo 1/1 - 31/12/01	101.459	
VERSAMENTI 2000 C/RESIDUI		232.816
VERSAMENTI 2001 C/RESIDUI		81.296
TOTALE RESIDUI ANNI PRECEDENTI	10.644.622	3.027.809
TOTALE DEBITO ANNI PRECEDENTI	7.616.813	

RIEPILOGO GENERALE	
DEBITO ANNI PRECEDENTI	£ 7.616.813
DEBITO ANNO 2001 (Compreso Mora)	£ 628.198
TOTALE DEBITO AL 31.12.2001	£ 8.245.011
	€ 4.258,19

- 11/06/2001 ALLOGGIO OCCUPATO IN SANATORIA DAL 4/7/1989. DIFFIDATO IN QUANTO DALLA DATA DI DELIBERA DI SANATORIA, IL CONTRATTO NON RISULTA ESSERE STATO REGOLARIZZATO.
- 12/06/2001 PER L'ANNO 1995 E' STATO RIPORTATO IL RESIDUO DEBITO DI L. 1.664.327 DELL'ASSEGNETARIO PRECEDENTE (URBAN MARIO). IL DEPOSITO CAUZIONALE E LA PRIMA MENSILITA' AD EQUO CANONE E' STATO RIPROPOSTO NEL MESE DI GENNAIO 2001.
- 02/04/2002 IL DEPOSITO CAUZIONALE E' STATO RICACCOLATO NEL MESE DI GENNAIO 2002.

111 01 047 2080 0 URBAN MARIO

VIA L. DA VINCI
72100 BRINDISI

2 F 7

RIEPILOGO RESIDUI ANNI PRECEDENTI	DEBITO	CREDITO
Residuo 1990	781.891	
MORA 1^ SEMESTRE 1993	34.064	
SPESE POSTALI 1993	3.950	
Spese Postali 1994	3.950	
VERSAMENTI 94 C/RESIDUI		786.000
MORA 1995 8,25%	103.411	
Residuo 1995	1.253.469	
MORA 1996 8,25%	205.265	
Residuo 1996	947.052	
VERSAMENTI 96 C/RESIDUI		882.725
CHIUSURA CONTO		1.664.327
TOTALE RESIDUI ANNI PRECEDENTI	3.333.052	3.333.052

In locazione dal 01/06/1978 Al 01/05/1996

Legale: FINA GIUSEPPE

RIEPILOGO GENERALE

£ 0

£ 0

£ 0

€ 0,00

11/06/2001 ALLOGGIO RILASCIATO IN SANATORIA IL 4.7.1989

12/06/2001 IN DATA 12.6.2001, A SEGUITO RISCONTRO CONTABILE IL RESIDUO DEBITO AL 30.04.1996
PARI A L. 1.664.327 E' STATO RIPORTATO SULLA POSIZIONE DEL SIG. GLORIA GIOVANNI
SUBENTRATO PER SANATORIA

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

(Eretto in ente morale con R.D. 13.09.1940, N° 1474)

Prot. 8556

06 DIC. 2004
li,

SETTORE INQUILINATO
Raccomandata a.r.

GLORIA GIOVANNI
VIA L. DA VINCI, 2-F-7
72100 BRINDISI ;

OGGETTO: Trasmissione contratto di locazione.=

In allegato alla presente si trasmette alla S.V. copia del contratto di locazione stipulato a suo tempo tra questo I.A.C.P. e la S.V.=

Distinti saluti.


IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dr. Franco STASI)

GR/PE


ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 8434

12 DIC. 2000

Il,

Servizio Raggruppamento Gruppi
Raccomandata a.r.

Sig. GLORIA GIOVANNI

Via L. D'Arice', 2
BRINDISI

OGGETTO: Legge Regionale n. 54 del 20.12.1984 - Regularizzazione del rapporto
locativo - Stipula contratto di locazione - DIFFIDA -

La S.V. è stata già invitata presso questi Uffici per la stipula del contratto di locazione conseguente alla regularizzazione del rapporto locativo.

Poiché alla data odierna, malgrado i solleciti rivolti, nessun riscontro è stato dato a detti inviti, questo Istituto, con la presente,

DIFFIDA

formalmente la S.V., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge in vigore, a presentarsi presso questi Uffici entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, per la formalizzazione degli atti, con avvertenza che, in difetto, adirà la via giudiziaria per il rilascio dell'alloggio.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Rag. Antonio PANETELLA)

Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi

Prot. N. **13431**
Raccomandata A.R.

15 GIU. 2001

111.01.047.2080 1

**GLORIA GIOVANNI
VIA L. DA VINCI 2 F 7
72100 BRINDISI**

Oggetto : **Legge Regionale n. 54 del 20/12/84 – art. 23.**
Legge Regionale n. 3 del 24/01/96 - Stipula contratto di locazione.

Si porta a conoscenza della S.V. che il Comune di **BRINDISI**, con delibera n. **280** del **23/04/1996** esecutiva ai sensi di legge ha comunicato a questo Istituto di aver provveduto nei confronti della S.V. alla regolarizzazione del rapporto locativo dell'alloggio sito in **VIA L. DA VINCI 2 F 7**, atteso che il suddetto alloggio risulta essere occupato dalla S.V. sin dal **04/07/1989**

Pertanto, al fine di provvedere alla stipula del relativo contratto di locazione, si comunica che la S.V. dovrà versare a questo Istituto, a mezzo dell'allegato bollettino di C/C postale la somma di £. **8.554.906**, comprensiva degli oneri di seguito indicati :

1) Deposito a garanzia degli obblighi contrattuali	£.	711.752
2) Mensilità di fitto oggettivo	£.	355.876
3) Importo dovuto per canoni arretrati (04/07/1989 - 31/12/2000)	£	7.487.278
Totale (S.E. & O.)		£. 8.554.906

Si precisa che dall'importo dovuto così come quantificato al punto 3) della presente, saranno detratti tutti i versamenti effettuati dagli aventi diritto, esibendo le ricevute di versamento presso gli uffici dell'Ente.

Si comunica altresì che, decorsi 10 giorni dalla data di ricezione della presente, gli importi dovuti saranno gravati degli interessi di mora.

Detto contratto, in esecuzione del disposto di cui all'art. 21 della legge 27/12/97, n. 449 (legge finanziaria 1998) sarà soggetto a registrazione presso l'Ufficio del Registro di Brindisi.

La tassa di registrazione, stabilita nella misura del 2% dell'ammontare del canone annuo, con un minimo di £. 100.000 per i contratti di importo inferiore o pari a £. 5.000.000 cede per metà a carico di questo Istituto, in quanto proprietario dell'alloggio e per metà a carico della S.V. in quanto assegnatario in locazione.

La tassa di registrazione del contratto di locazione, nella misura di legge dovrà essere pagata dalla S.V. La quota del 50% di detta tassa, cadente a carico di questo IACP e corrisposta dalla S.V., verrà compensata con i canoni di locazione dovuti a decorrere dal mese successivo al primo.

Si invita, quindi, la S.V. a presentarsi, con cortese sollecitudine, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della presente, presso questo Istituto, unitamente al proprio coniuge, munito di documento di riconoscimento e codice fiscale, delle ricevute di versamento, nonché di n. 12 marche da bollo da £. 20.000 da apporre sul contratto medesimo.

Gli Uffici dello IACP sono aperti al pubblico nei seguenti giorni : martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

Il Commissario Straordinario
(Rag. Antonio Panettella)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 5316

li. 6 GIU. 1997

SERVIZIO RAGGRUPPAMENTO GRUPPI

Raccomandata a.r.

- Al Sig. GLORIA GIOVANNI
Via L. Da Vinci 2
BRINDISI

OGGETTO: Legge Regionale N° 54 del 20.12.1984 - Regularizzazione del rapporto locativo - Stipula contratto di locazione. = Diffida. =

La S.V. con nota n. 6677 in data 11.7.86 è stata invitata presso questi uffici per la stipula del contratto di locazione conseguente alla regolarizzazione del rapporto locativo.

Poiché alla data odierna, malgrado i solleciti rivolti, nessun riscontro è stato dato a detti inviti, con la presente questo Istituto

DIFFIDA

formalmente la S.V., ai sensi ed agli effetti delle disposizioni di legge in vigore, a presentarsi presso questi uffici entro e non oltre giorni quindici dal ricevimento della presente, per la formalizzazione degli atti, con avvertenza che, in difetto, procederà nei suoi confronti per il rilascio dell'alloggio.

Distinti saluti.



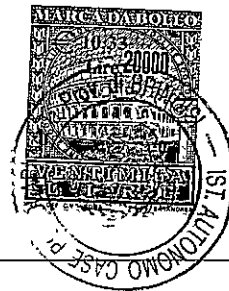
IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Augusto DELLISANTI)

TR/pe/



RICHIESTA DI REGISTRAZIONE

[illegible]



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Codice fiscale 00061820742)

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. di Repertorio

L'anno millenovecento 2002 il giorno 15

del mese di MARZO

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, che in seguito per brevità sarà denominato I.A.C.P. o Istituto, in persona del legale

rappresentante Sig. **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**
(Reg. Antonio PANETTELLA)

ed il Sig. GLORIA GIOVANNI

Cod. Fisc. GLRGNN66R298180F nat a BRINDISI

il 29.10.1966 coniugato con OSTUNI GIUSEPPINA

Cod. Fisc. STNGPP66R2545180W

nat a BRINDISI il 16.10.1964

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Lo IACP, come sopra rappresentato, in attuazione del provvedimento

di assegnazione del , concede in locazione

semplice al Sig. GLORIA GIOVANNI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Reg. Antonio PANETTELLA)

l'alloggio sito in BRINDISI alla Via L. DA ORSICI

civico n. 2 Edif.

scala F int. 7 piano

come descritto nel verbale di consegna allegato al presente atto (All. A).

ARTICOLO 2

L'assegnatario, col consenso del proprio coniuge, che pure sottoscrive il presente atto, dichiara di accettare l'alloggio di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto e al Regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica registrato a BARDIN il 22-4-88 al n. 2782 mod. / vol. REDA TIT, e di adibirlo ad uso esclusivo di abitazione per sè e per la sua famiglia quale risulta dalla documentazione agli atti dell'Ente.

ARTICOLO 3

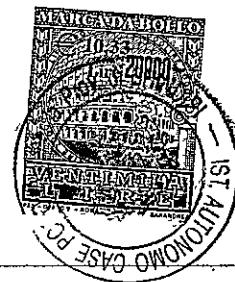
Il canone mensile dovuto dall'assegnatario, determinato ai sensi del tit. III della l.r. n. 54/84 e successive modificazioni, è fissato in E. 162,71 e potrà variare in dipendenza di successiva legislazione statale e/o regionale; in tale caso la variazione del canone avrà effetto senza bisogno di alcun preavviso.

Inoltre, ai sensi della citata l. r. n. 54/84, l'importo del canone potrà subire modifiche in seguito a variazioni del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, delle caratteristiche oggettive dell'alloggio nonchè degli aggiornamenti annuali di cui all'art. 34 della stessa legge.

Al presente contratto si allega apposito prospetto per la determinazione del canone di locazione (Al. B).

ARTICOLO 4

Il canone mensile dovuto decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla consegna dell'alloggio, salva diversa decorrenza comunicata dall'IACP, e dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il giorno 10 di



ciascun mese con le modalità stabilite dallo IACP.

ARTICOLO 5

L'alloggio viene consegnato all'assegnatario in perfetto stato d'uso e di manutenzione, salvo quanto eventualmente eccepito in sede di redazione del verbale di consegna.

Alla fine della locazione l'assegnatario si obbliga a riconsegnare l'alloggio in buono stato di manutenzione, libero da persone e cose.

ARTICOLO 6

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'assegnatario effettua il versamento di € 285,42 ;
pari a due mensilità del canone di locazione come determinato dal precedente art. 3.

Il deposito è produttivo di interessi legali annui per l'assegnatario.

Sul deposito lo IACP è autorizzato a ritenere:

- l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Ente verso l'assegnatario;
- l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per propria colpa, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Le eventuali ritenute debbono essere reintegrate dall'assegnatario, a richiesta dello IACP.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Rag. Antonio PANTUZZELLA)

Il predetto deposito è inoltre aggiornato secondo le variazioni del canone da corrispondere.

ARTICOLO 7

Il presente contratto non è sottoposto ad alcuna scadenza e si risolve di diritto qualora vengano meno i requisiti prescritti per l'assegnazione, in caso di decadenza, annullamento dell'assegnazione, ovvero per morosità o

	inadempienza agli obblighi sanciti dal presente contratto e dal regolamento	
	generale.	
	Il rapporto locativo può altresì risolversi per rinuncia che	
	l'assegnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera	
	raccomandata almeno due mesi prima della data del rilascio dell'alloggio e	
	sempre subordinatamente alla consegna - accettata - effettuata dallo IACP,	
	dell'alloggio libero da persone e cose ed in perfetto stato di manutenzione,	
	come previsto dal precedente art. 5.	
	ARTICOLO 8	
	L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare e	
	impegnarsi ad osservare le norme contenute nel regolamento generale, di cui	
	al predetto art. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto (All. C).	
	L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare, senza eccezione	
	alcuna, le eventuali modifiche che ad esso, nel corso del tempo, dovessero	
	essere apportate.	
	L'assegnatario si impegna infine ad osservare il regolamento per la	
	costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, quello per la	
	rendicontazione delle spese accessorie, quello per il riparto delle spese fra gli	
	utenti e quello per l'autogestione dei servizi, degli spazi comuni e della	
	manutenzione.	
	ARTICOLO 9	
	Tutte le clausole del presente contratto, nonchè quelle del	
	regolamento generale che qui integralmente si richiama, hanno carattere	
	essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè, per patto	

espresso, la violazione di una soltanto di esse importa l'immediata risoluzione, ipso jure, del contratto, con conseguente sfratto e dà diritto allo IACP di richiedere il pagamento oltre che dei canoni regolarmente scaduti e non pagati, anche di quelli dovuti fino alla consegna dell'alloggio, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

ARTICOLO 10

Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese le imposte e tasse.

Le spese relative alla registrazione del contratto sono ripartite in parti uguali tra IACP e assegnatario.

ARTICOLO 11

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- lo IACP nella propria sede;
- l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

Per la notifica degli atti all'assegnatario le parti convengono che sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto o inerente ad esso, competente è il foro di Brindisi ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui all'art. 32 del T.U. 28-4-1938, n. 1165.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Rag. Antonio PANETTella)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal regolamento generale si rinvia alla l.r. n. 54/84, alle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, nonchè alle disposizioni del C.C. per quanto compatibili.



Stefano
Antonelli

Antonio Panettella

L'ASSEGNATARIO

Plifini
Don Giuseppe

IL PRESIDENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Rag. Antonio PANETTELLA)

IL CONIUGE DELL'ASSEGNATARIO

IL COORDINATORE GENERALE

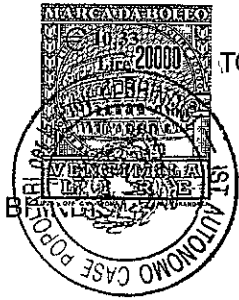
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. ing. Antonio LONGO)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. i sottoscritti dichiarano
di approvare specificatamente gli artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nonchè il
regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica.

L'ASSEGNATARIO

Plifini
Don Giuseppe

IL CONIUGE DELL'ASSEGNATARIO



TO A)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

.....

VERBALE DI CONSEGNA

L'anno il giorno del mese di

con la presenza dei Sigg.

in rappresentanza dello IACP di Brindisi

si è proceduto alla consegna dell'alloggio sito in via

quartiere piano interno, comune di

..... censito/non censito in catasto al n. mappa

..... categoria classe rendita L.

Il predetto alloggio si compone di n. vani, di cucina, bagno, ingresso, cantina, garage per complessivi mq.

Il Sig.

dichiara che l'alloggio consegnatogli si trova in perfetto stato di locazione e che non riscontra alcuna mancanza, difetto o deterioramento nelle apparecchiature sanitarie e negli infissi.

Osservazioni dell'assegnatario

SANATODIA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... li

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Rag. Antonio PANTELLA)

IACP Brindisi

Assegnatario

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

●●●●●●●●●●

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE

- Anno di Calcolo
- Data di consegna
- Vetustà
- Tipologia
- Demografia
- Ubicazione
- Livello
- Stato
- Superficie
- Costo base
- Valore locativo
- Canone oggettivo L. mensili

..... li

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(*Reg. Antonio PANICELLA*)
IACP Brindisi
Assegnatario
Orsini Giuseppe

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

●●●●●●●●●●

REGOLAMENTO GENERALE DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Reg. a BRINDISI il 22-4-82
 al n. 2792 mod. / vol. 12000 211

Art. 1

L'assegnatario, nell'uso dell'alloggio, convenuto espressamente ed esclusivamente in quello di abitazione, è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto di locazione e nel presente regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2

L'alloggio dev'essere occupato, entro trenta giorni dalla consegna, ovvero entro sessanta giorni se trattasi di lavoratore emigrato all'estero, salvo proroga da concedersi da parte dello IACP a seguito di motivata istanza.

Art. 3

Lo IACP è esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone e allo stabile, causati da fatti, omissioni o colpe dell'assegnatario o di terzi in genere.

L'assegnatario risponde, salvo prova contraria, dei deterioramenti e dei danni provocati per colpa sua, dei suoi familiari, conviventi o dipendenti, all'alloggio, allo stabile ed alle sue pertinenze.

In caso di inottemperanza provvederà lo IACP a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

L'assegnatario, nel servirsi della cosa locata, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia: gli è fatto divieto di destinare l'alloggio o parte di esso ad uso diverso da quello di abitazione o ad usi comunque che ne peggiorino lo stato o che siano causa di disturbo nei confronti degli alloggi circostanti, secondo le norme vigenti.

L'assegnatario non potrà apportare miglioramenti o addizioni o modifiche di qualsiasi natura ed entità all'alloggio, accessori o pertinenze comprese, ed ai suoi impianti, senza il consenso scritto dello IACP. Tale consenso, per altro, ove venisse accordato, non comporterà alcun diritto ad indennità di sorta e gli eventuali miglioramenti o addizioni o modifiche verranno ritenuti dall'Ente, gratuitamente, al termine del rapporto.

E' fatto salvo allo IACP il diritto di chiedere la restituzione dell'alloggio in pristino a spese dell'assegnatario.

Il valore dei miglioramenti, addizioni o modifiche apportate dall'assegnatario, previa autorizzazione dell'Ente, non potrà mai compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa dell'assegnatario stesso.

Qualora dai miglioramenti, addizioni o modifiche apportati all'alloggio, accessori e pertinenze comprese, anche se autorizzati dall'Ente, derivassero danni sia all'alloggio stesso, sia ad altri alloggi, sia allo stabile, sia a terzi, di essi risponderà direttamente l'assegnatario.

In caso di inottemperanza provvederà l'Ente a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

Qualora la cosa locata necessiti di riparazioni non a carico dell'assegnatario, questi è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente gestore che provvederà alla realizzazione delle relative opere.

I danni causati dalla mancata o ritardata comunicazione sono da addebitarsi all'assegnatario.

In ogni caso, l'assegnatario è tenuto a consentire l'accesso all'immobile da parte dell'Ente gestore o suoi incaricati per effettuare le riparazioni necessarie.

Se, in assenza dell'assegnatario, si rendessero necessarie o indifferibili talune riparazioni, lo IACP è autorizzato ad accedere nella cosa locata ed a provvedervi; l'onere sarà a carico dell'assegnatario qualora le spese siano comprese tra quelle poste a suo carico.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 54/84, in caso di decesso dell'assegnatario, subentrano nell'